

**PATTO DI COLLABORAZIONE “CURA DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA DELLA PACE”**

Il **COMUNE DI CHIERI** (C.F. 82000210011; P.IVA 01131200014) rappresentato dal Dr. Riccardo Barbaro, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Politiche Sociali, Educative, Culturali e Sportive del Comune di Chieri con sede in Via Palazzo di Città, 10 Chieri 10023

E

Il **Gruppo informale “Amici del giardino pubblico di via della Pace”** rappresentato da Massimo Gaspardo Moro, nato a XXXX il XXXX e residente a Chieri in XXXX

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, ha approvato il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni (d'ora in poi: “Regolamento”);
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;

CONSIDERATO CHE

- in data 11/04/2025 Massimo Gaspardo Moro ha presentato al Comune di Chieri una proposta di Patto di collaborazione denominato “Cura del giardino pubblico di via della Pace” (prot. 19141/2025) come referente del gruppo informale “Amici del giardino pubblico di via della Pace” (composto da cinque cittadini attivi);
- lo Sportello Beni Comuni, dopo una prima valutazione positiva della proposta, ha individuato come area competente il Servizio Complesso Ambiente e Mobilità;
- il Servizio Complesso Ambiente e Mobilità ha valutato positivamente la proposta di Patto di collaborazione concordando alcune modifiche ed elaborando così il contenuto del Patto di collaborazione;
- il Patto di collaborazione è stato sottoposto al Dirigente responsabile dello Sportello Beni Comuni che ha predisposto la Determina Dirigenziale n. 330 del 21/05/2026 per la sua approvazione.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Il Patto ha per oggetto la cura condivisa del giardino pubblico di via della Pace, delle aiuole del parcheggio adiacente e dell'aiuola presso la scalinata tra via della Consolata e vicolo Gilli, quali beni comuni urbani a prevalente destinazione di verde pubblico.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivi e azioni di cura condivisa del presente Patto di collaborazione puntano a:

- assicurare una cura continuativa delle aree verdi e degli arredi del giardino pubblico, garantendone pulizia, ordine e buona fruibilità;
- promuovere tra i residenti un forte senso di appartenenza al giardino quale spazio comune e condiviso;
- sensibilizzare i frequentatori all'adozione di comportamenti rispettosi nei confronti delle persone, dell'ambiente e degli animali;
- monitorare con regolarità lo stato dell'area per favorire interventi tempestivi da parte dei servizi comunali in caso di necessità.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di collaborazione ha validità 3 anni dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Se al termine della collaborazione il proponente non comunica all'Amministrazione, entro tre mesi dalla scadenza, la volontà di prorogare il Patto di collaborazione quest'ultimo si considera automaticamente concluso.

Il Comune può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il gruppo informale “Amici del giardino pubblico di via della Pace” provvederà a realizzare le seguenti attività:

- cura ordinaria del verde e rimozione delle piante infestanti:
 - nel giardino di via della Pace con utilizzo di mezzi propri;
 - nelle aiuole del parcheggio adiacente e nell'aiuola laterale della scalinata tra via della Consolata e vicolo Maso Gilli, con interventi manuali;
 - attività svolte prevalentemente nel periodo vegetativo (aprile–ottobre);
 - comunicazione preventiva via e-mail almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività al servizio competente delle date degli interventi e delle attività previste;
- altri interventi di manutenzione ordinaria del verde quali annaffiature e concimazioni; piantumazione, previa autorizzazione del servizio competente, di specie erbacee decorative e cura delle stesse;
- raccolta dei piccoli rifiuti nelle aree oggetto di patto e nel camminamento pedonale verso via San Filippo utilizzando apposito bidone per rifiuti indifferenziati dotato di lucchetto, fornito dal Comune, da custodire in area privata ed esporre solo al momento del conferimento;
- gestione degli sfalci e conferimento diretto presso l'ecocentro (eventuale conferimento e utilizzo di uno/due bidoni comunali per gli sfalci solo se collocati in area privata);
- manutenzione dell'arredo urbano in caso di danneggiamento o usura (es. tinteggiatura panchine);
- monitoraggio periodico dello stato del giardino e segnalazione di eventuali criticità allo Sportello beni comuni e ai servizi comunali competenti;
- realizzazione e aggiornamento di materiali informativi sulle attività svolte e sui comportamenti corretti da tenere, da esporre in una bacheca dedicata installata a cura del Comune;
- organizzazione di momenti di coinvolgimento e iniziative con gli abitanti della zona e i frequentatori del giardino.

Il gruppo informale “Amici del giardino pubblico di via della Pace” assicura che durante le operazioni con mezzi meccanici (taglia erba, decespugliatore) dovrà essere sempre interdetto l'accesso all'area, a propria cura, al fine di garantire la sicurezza di persone e veicoli.

L'impossibilità di effettuare la manutenzione del verde nel periodo assegnato dovrà essere prontamente segnalato al Comune rivolgendosi allo Sportello beni comuni e al Servizio Complesso Ambiente e Mobilità.

Il gruppo informale, al fine di ricevere il contributo a titolo di rimborso dovrà inviare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento:

- il bilancio economico consuntivo della spesa complessiva sostenuta allegando i documenti giustificativi delle spese sostenute (es. fatture, scontrini), debitamente quietanzati;
- apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il conto corrente intestato al soggetto individuato quale referente del patto.

Il Comune si impegna a:

- valorizzare le attività svolte nell'ambito del patto di collaborazione attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale e mediante la fornitura di segnaletica dedicata;

- prevedere, in occasione di eventi organizzati nell'ambito del patto, l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione di mezzi pubblicitari, secondo la normativa vigente;
- riconoscere un contributo a titolo di rimborso, fino ad un massimo di euro 300,00 annui, previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività previste dal presente patto di collaborazione, con riferimento all'acquisto di beni strumentali e materiali di consumo (es. concime, piantine, sacchi per la raccolta dei rifiuti).

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di collaborazione.

Per diventare membri del patto di collaborazione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it e chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Al Patto di Collaborazione viene allegato il documento "Informativa sui rischi", previsto dall'art. 18 comma 1 del Regolamento, che contiene la comunicazione dei rischi generali e specifici e le misure di prevenzione da adottare relativamente alla realizzazione delle attività previste dal Patto di Collaborazione. Il gruppo informale "Amici del giardino pubblico di via della Pace" si impegna a garantire il rispetto di quanto contenuto nell'Informativa sui rischi durante le proprie attività.

I membri del gruppo informale “Amici del giardino pubblico di via della Pace” (come identificati nella proposta del patto di collaborazione) sono coperti da Polizza assicurativa per danni recati a terzi e sono stati inseriti nella vigente Polizza infortuni del Comune di Chieri per le attività previste e concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di collaborazione

Il Comune si impegna a promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dal Proponente nell’ambito della collaborazione con l’Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente patto di collaborazione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l’inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell’ottica di un’ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell’ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di collaborazione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell’ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della collaborazione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di valutare opportunamente gli obiettivi e le azioni di cura come elencate all’art. 2 e 4 del presente patto (e successive integrazioni), il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente patto di collaborazione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente patto di collaborazione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: <https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/privacy> o scansionando il seguente Qr code.

**▶ Scansionami!**

Il referente del patto di collaborazione verrà inserito nella mailing list per le comunicazioni istituzionali relative al tema dell'amministrazione condivisa.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri,

**Gruppo informale "Amici del giardino
pubblico di via della Pace"**

Referente del gruppo

Massimo GASPARDO MORO

firmato in originale

COMUNE DI CHIERI

Dirigente dell'Area Politiche Sociali,
Educativa, Culturali e Sportive

Riccardo BARBARO

firmato in originale